

DECRETO MAGISTRALE

Nel nome di Dio Uno e Trino e della Beata Vergine Maria di Bonaria

Noi,
principe don Rubén Alberto di Gevaudan,
de jure Esteve IV
della Real Dinastia Davidica-Tolosa-Gavaldà,
Conte Sovrano di Gevaudan,
Principe Gran Maestro
dell'
Ordine dei Cavalieri di Nostra Signora Santa Maria di Buenos Aires

in virtù dei Nostri Diritti e delle Nostre Prerogative Sovrane,
nella pienezza della Nostra Autorità e dei Nostri Poteri,
motu proprio, certa scienza e animo deliberato,

ABBIAMO DECRETATO e DECRETIAMO

di promulgare, così come in effetti col presente Decreto promulghiamo, le Costituzioni, gli Statuti e i Regolamenti Generali del Nobilissimo Ordine dei Cavalieri di Nostra Signora Santa Maria di Buenos Aires, posto sotto la protezione del glorioso San Martino di Tours, da Noi già approvati e ratificati.

Pertanto, tutti i Cavalieri, indipendentemente dal grado, rango e dignità rivestita, dalla categoria nella quale sono inseriti e da qualsiasi Giurisdizione particolare di cui facciano parte, sono moralmente obbligati a osservarli scrupolosamente con la necessaria diligenza nella loro interezza e in ogni singola parte.

Affidiamo, quindi, al Nostro Gran Cancelliere S.E. il conte don Sergio Valentin Salinas di Torrelavega il compito di curare la pubblicazione delle Costituzioni, degli Statuti e dei Regolamenti, conformemente al testo da Noi promulgato con il presente Decreto, in lingua inglese, spagnola, francese e italiano. In pari tempo, Lo incarichiamo di comunicarlo a tutti i Capi di ogni e qualsivoglia Giurisdizione affinché gli stessi provvedano a farlo conoscere a tutti e a ciascuno dei Cavalieri, dei Postulanti e degli affiliati all'Ordine e vigilino scrupolosamente sulla corretta e integrale osservanza dei medesimi in tutte le Giurisdizioni di Loro specifica competenza.

Con il presente Decreto, sono annullati, revocati, abrogati e cancellati gli Statuti, le Costituzioni e i Regolamenti precedenti che sono da ritenersi e da considerarsi nulli, privi di ogni e qualsiasi efficacia, valore giuridico e normativo.

Il presente Decreto potrà essere, in prosieguo di tempo, ampliato, integrato, modificato, annullato, revocato, abrogato nella sua interezza o in una singola parte da un successivo Decreto che la Nostra illuminata Saggezza e oculata Prudenza riterrà opportuno promulgare nel supremo interesse dell'Ordine.

Dalla Nostra Sede Magistrale in Buenos Aires, 18 agosto 2008, V della Nostra Consacrazione e del Nostro Esilio.

Il Principe Gran Maestro

_____ (Sigillo)



**Orden de los Caballeros de Nuestra Señora Santa Maria de Buenos Aires,
bajo la Protección del glorioso San Martin de Tours**

O.S.M.B.A.

**Ordo Equitum Dominae Nostrae Sanctae Mariae Bonaërensis,
sub Patrocinio Incliti Sancti Martini Turonensis**

COSTITUZIONE E STATUTI



Orden de los Caballeros de Nuestra Señora Santa Maria de Buenos Aires,
bajo la Protección del glorioso San Martin de Tours

O.S.M.B.A.

Ordo Equitum Dominae Nostrae Sanctae Mariae Bonaërensis,
sub Patrocinio Incliti Sancti Martini Turonensis

Edito nel 2007

Gran Cancellaria:

Avda. Repubblica del Libano 4556 – San Martin – Provincia de Buenos Aires - Argentina

Hanno redatto il presente Statuto:

S.A.R.S. Principe don Rubén Alberto Gavalda

S.E. Conte don Sergio Valentin Salinas de Torrelavega

S.A.S. Principe don Giuseppe Ladogana di Albì

Araldica:

S.A.S. principe don Giuseppe Ladogana di Albì

La Croce (capitolo 1, sezione 5) e lo Stemma (capitolo 1, sezione 6) dell'Ordine, così come la Costituzione, gli Statuti e i Regolamenti Generali sono protetti da marchio internazionale di registrazione.

© Tutti i Diritti sono Riservati

PARTE I

NORME COSTITUZIONALI

CAPITOLO I

LA COSTITUZIONE

CARATTERE DELL'ORDINE

- A)** *L'Orden de los Caballeros de Nuestra Señora Santa Maria de Buenos Aires*, bajo la Protección del glorioso San Martin de Tours (O.S.M.B.A.) [L'Ordine dei Cavalieri di Nostra Signora Santa Maria di Buenos Aires, (posto) sotto la protezione del glorioso San Martino di Tours (O.S.M.B.A)] è un Ente Internazionale apolitico, senza scopo di lucro, costituito come “organizzazione indipendente non governativa” (NGO), conformemente alla Convenzione Europea per il riconoscimento della Personalità Giuridica propria delle Organizzazioni Internazionali non governative. L'Ordine è stato costituito conformemente all'art. 46 del Codice Civile della repubblica argentina.
- B)** La Sua natura dinastica è conforme al Diritto Nobiliare Internazionale, basato sui principi del “Diritto Dinastico dei Sovrani in esilio”. Tali Diritti *jure sanguinis* furono riconosciuti e tutelati internazionalmente dal Congresso di Vienna del 1814, per cui i Sovrani in esilio che

non avevano subito la *debellatio* e, conseguentemente, non avevano rinunciato ad alcuno dei propri Diritti, mantenevano integri e inalterati *in perpetuum* tutti i Loro Diritti e tutte le Loro Prerogative Sovrane, indipendentemente da tutti i mutamenti politici avvenuti e verificatisi o che avrebbero potuto avvenire e verificarsi in prosieguo di tempo sui territori o sugli Stati sui quali avevano esercitato la piena Sovranità. Pertanto, l'ingerenza politica, sia essa di natura diplomatica o, peggio, di natura legislativa, di un qualsiasi Stato repubblicano tendente a limitare, circoscrivere e ridurre l'esercizio di tali Diritti e di tali Prerogative sovrane di una qualsiasi Dinastia o Famiglia Sovrana, ex regnante, è considerata impropria e illegittima in quanto questa materia non è di Loro specifica pertinenza e competenza. Ne consegue che gli Ordini Dinastici possono essere creati o aboliti solo ed esclusivamente dai Capi di Nome e d'Armi delle Famiglie che hanno esercitato la Sovranità, che legittimamente ne hanno l'Autorità e il Potere, che sono, in altre parole, fonte di Onore, ma che, in ogni caso, non possono essere e, in effetti, non sono riconosciuti da un qualsiasi governo repubblicano dove il Capo di Nome e d'Armi di una qualunque Dinastia vive in esilio. È, altresì, utile ricordare che un qualsiasi Ordine Dinastico, Nobiliare di Cavalleria per essere vero, autentico e legittimo non ha assolutamente bisogno del *riconoscimento* di un qualsiasi governo repubblicano, ma trae la propria autenticità, la propria legittimità e il proprio *status* di Soggetto di Diritto Internazionale solo e unicamente dalla *Fons Honorum* personificata dal Principe Gran Maestro. Per essere *legale*, invece, qualsiasi Ordine cavalleresco deve chiedere e ottenere il riconoscimento giuridico dello Stato. Possiamo, quindi, affermare e ribadire che, conformemente al Diritto Nobiliare, tutti gli ex Sovrani che non hanno rinunciato, né a titolo personale e né in nome dei futuri Loro discendenti ed eredi, ai Loro Diritti di pretensione dinastici, conservano integri e inalterati i Loro Diritti *in perpetuum* per cui possono, nel pieno esercizio degli stessi, creare Cavalieri nei vari Ordini di merito. Tutto questo, nel mentre tenta di chiarire e precisare i termini del problema, non altera e né muta, non arricchisce e né depaupera il valore morale di un Ordine cavalleresco, della Sua storia e della Sua Tradizione.

- C) *L'Orden de los Caballeros de Nuestra Señora Santa Maria de Buenos Aires* è un Ordine cavalleresco cristiano che, conformemente alle Parole di Nostro Signore Gesù Cristo, mirabilmente trascritte nel Santo Vangelo, alla Dottrina e al Magistero della Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana, si dedica alla cura e all'assistenza dei poveri e di chi ha bisogno di essere aiutato e, in modo particolare, degli infermi.
- D) L'Ordine ha avuto origine dal culto e dalla devozione alla Santissima Madre di Dio, venerata con il titolo di *Beata Vergine di Bonaria*.

Secondo la leggenda, il 25 marzo 1370, una violenta tempesta si abbatté, durante la navigazione, su una nave partita dalla Spagna. I marinai, per evitare l'ormai imminente naufragio, nel disperato tentativo di manovrare meglio l'imbarcazione e di salvare le loro vite, decisero di alleggerire la nave, lanciando in mare tutta la zavorra e tutto quello di cui era possibile liberarsi. Tra gli altri oggetti, venne scaraventata in mare una ingombrante cassa molto pesante. Non appena la cassa fu avvolta dalle onde, la tempesta miracolosamente si placò. Trasportata dalle correnti marine, la cassa approdò sulle coste cagliaritanee, esattamente sotto il colle di Bonaria. I Frati Mercedari che vivevano in un Convento ubicato in quella zona, notarono la cassa, la recuperarono e, quindi, l'aprirono. Grande fu la loro sorpresa: la cassa conteneva una statua lignea, meravigliosamente scolpita, della Beata Vergine Maria, avente su un braccio Gesù Bambino e nell'altra mano una candela accesa. La devozione alla Santissima Vergine Maria, venerata da quel momento in poi, con il titolo di Bonaria, luogo in cui fu rinvenuta la statua miracolosa, si diffuse rapidamente in tutta la Sardegna, specialmente tra i marinai che L'hanno sempre invocata, così come ancora oggi L'invocano, come loro celeste Protettrice.

Si racconta che una navicella d'avorio, un *ex voto*, offerto da una pia e devota popolana per una grazia ricevuta, collocato dinanzi alla statua appeso ad una cordicella di canapa, si

muoveva in modo tale da segnalare ai marinai la direzione dei venti che spiravano nel golfo di Cagliari e che, anche per questo motivo, oltre che per la loro fede e devozione, tutti i marinai, prima d'imbarcarsi, si recavano in devoto pellegrinaggio al Santuario.

Il culto e la devozione alla Beata Vergine di Bonaria, nato e sviluppatosi in Sardegna, ben presto si diffuse in Spagna, grazie ai marinai, ai prigionieri redenti e riscattati dalla schiavitù dai frati e Cavalieri Mercedari e anche alle Autorità civili ed Ecclesiastiche che transitavano per l'isola.

A Siviglia il culto e la devozione alla Beata Vergine di Bonaria fu consacrato dalla nascita di una Pia Confraternita formata da marinai spagnoli che invocavano con fede il Suo potente Patrocinio prima d'imbarcarsi sulle navi dirette verso il nuovo mondo.

E fu così che don Pedro di Mendoza, il 2 febbraio 1536, appena giunto sulle coste di quel territorio che, in seguito, sarebbe stato identificato come *Argentina*, chiamò, grazie anche ai preziosi consigli di due frati Cavalieri Mercedari che lo avevano accompagnato nella spedizione, *Santa Maria del Buon Ayre* il porto in onore della Beata Vergine di Bonaria, di Cui era devotissimo e fondò l'insediamento portuale della futura Capitale dell'Argentina.

L'11 giugno 1580 don Juan di Garay "quando fu nel porto di Santa Maria di Buono Ayres" fondò solennemente la città, dandole il nome di "Trinidad".

L'Ordine dei Cavalieri di Nostra Signora Santa Maria di Buenos Aires – O.S.M.B.A. – si sviluppò al tempo dei "Virreyes del Rio de la Plata". I suoi membri erano tutti gentiluomini e Cavalieri animati da fervente ardore mariano. L'Ordine visse *in pectore et in potentia* sotto la giurisdizione degli "Hidalgo del Rio de la Plata".

L'8 dicembre 2003 (festività liturgica dell'Immacolata Concezione), l'Ordine fu rifondato e ristabilito da Sua Altezza Reale e Serenissima il principe don Rubén Alberto di Gavaldà e posto sotto la celeste Protezione del glorioso San Martino di Tours.

RELIGIONE

Tutti i membri dell'Ordine professano la Religione Cristiana, Cattolica, Apostolica Romana. Essi sono "Difensori della Fede" che, con il *Pensiero* e l'*Azione*, lottano con le armi della preghiera contro tutte le eresie interne ed esterne che affliggono la Santa Chiesa, fuori della quale non v'è salvezza, e contro tutte le insidie del maligno che non prevarranno mai contro di Essa. I Cavalieri, con la propria vita, intimamente vissuta secondo gli insegnamenti di Nostro Signore Gesù Cristo, mirabilmente trascritti nel Santo Vangelo, e conformemente alle Sue divine parole e al Magistero della Santa Chiesa da Lui fondata, con l'aiuto dello Spirito Santo e della Beata Vergine Maria, rendono quotidianamente pubblica testimonianza della Loro Fede pura e incontaminata, del Loro essere cristiani, Figli di Dio, soldati e Cavalieri di Cristo.

FINI

1. Amare Dio e amare il Prossimo;
2. Glorificare Dio, Uno e Trino;
3. Venerare la Beata Vergine Maria, Madre di Dio e Madre di tutti gli uomini, Nostra Celeste Dama e Protettrice, invocandoLa con il titolo di Bonaria;
4. Accogliere la Parola di Dio e metterLa in pratica;
5. Praticare le Virtù Teologali e Cardinali, unitamente alle opere di misericordia corporali e spirituali;
6. Sostenere la Verità e difendere la Giustizia;
7. Collaborare alla crescita spirituale dell'umanità;

8. Riconoscere nell'uomo non solo la dignità di *Custode*, ma anche quella di *Signore* di tutto il creato;
9. Promuovere, sviluppare e arricchire lo spirito di fraternità e di *pietas* cristiana in tutti i Cavalieri;
10. Proteggere i deboli, gli orfani, le vedove, i malati, gli emarginati e tutti coloro che hanno bisogno di aiuto;
11. Perpetuare i più nobili e sacri ideali della Cavalleria cristiana;
12. Proclamare, nel più puro spirito ecumenico, l'unità di tutti i cristiani in un solo gregge e con un solo Pastore: il Sommo Pontefice Romano, Vicario sulla terra di Nostro Signore Gesù Cristo.


ATTI UFFICIALI

Tutti gli Atti Ufficiali dell'Ordine, indipendentemente dalla Loro natura, dal Loro genere e dalla Loro diversa denominazione, devono iniziare, pena la Loro nullità e inefficacia, con la seguente formula: *Nel nome di Dio Uno e Trino e della Beata Vergine Maria di Bonaria.*

FESTIVITA' UFFICIALI

- 2 febbraio: data in cui don Pedro de Mendoza impose il nome di "Porto di Santa Maria della Buon'Aria" alla futura Capitale della repubblica Argentina nell'anno di grazia 1536;
- 24 aprile: festività liturgica di Nostra Signora di Buenos Aires;
- 15 agosto: festività liturgica dell'*Assunzione in cielo* della Beata Vergine Maria;
- 11 novembre: festività liturgica di San Martino di Tours, primo Patrono della città di Buenos Aires e Protettore dell'Ordine;
- 8 dicembre: festività liturgica della *Immacolata Concezione* e data in cui l'Ordine fu ripristinato.

CROCE



- A) La Croce dell'Ordine è quella chiamata comunemente Croce di Tolosa o anche Croce di Linguadoca, Croce Catara o Croce Occitana. Fu, infatti, usata ufficialmente per la prima volta nel 1211 come sigillo della Contea di Tolosa. La più antica testimonianza a noi pervenuta dell'esistenza di questa Croce è visibile anche sulla chiave di volta della prima navata della Cattedrale di Saint-Etienne a Tolosa, risalente alla suddetta data.

- B) La Croce di Tolosa, oltre a essere utilizzata dall'Ordine, può essere usata anche dalle Sue varie Giurisdizioni, dai Corpi Volontari e dai membri attivi dei medesimi organismi.

BANDIERA E STEMMA

- A) La Bandiera dell'Ordine è costituita da un panno bianco, al cui centro Vi è impressa una Croce greca d'azzurro in campo d'argento con le lettere AM intrecciate poste nel secondo quarto.
- B) Lo Stemma dell'Ordine è il seguente:

Blasone



Descrizione Arma

La grande Arma è sormontata dalla Corona Reale e contornata dal Collare dell'Ordine. Due Angeli sorreggono la Corona Reale e la cornice dorata che circonda lo Stemma dell'Ordine.

Una colomba dorata sovrasta le figure all'interno del manto.

L'Arma, di bianco, ha caricata una Croce Greca d'azzurro.

Nel secondo quarto d'azzurro è presente il simbolo mariano.

Il tutto è protetto da un manto azzurro completo di Corona Reale.

- C) Lo Stemma dell'Ordine, con o senza motto, può essere usato solo dall'Ordine e dalle Sue Giurisdizioni, ma non dai singoli membri.
- D) L'uso della Corona Reale nelle bandiere e nelle altre insegne dell'Ordine è rigorosamente riservato al solo Principe Gran Maestro, salvo diversa decisione dello stesso.
- Il Regolamento Generale, Parte III – Cap. 9, inc. 1, stabilisce come i suddetti elementi devono essere realizzati e utilizzati dalle varie Giurisdizioni, Corpo Volontario e dalle altre Autorità dell'Ordine.

BANDIERA, INSEGNE E STEMMA DEL PRINCIPE GRAN MAESTRO

- A) La Bandiera utilizzata dal Principe Gran Maestro è costituita da un panno bianco bordato di azzurro, al Cui centro Vi è impresso lo Stemma dell'Ordine con le due lettere AM (Ave Maria) intrecciate tra loro.
- B) L'insegna del Principe Gran Maestro è costituita da uno Scudo inquartato: nel 1° e 4° Vi è l'Arma dell'Ordine, nel 2° e 3° vi è l'Arma del Principe Gran Maestro.
- C) Lo Stendardo Magistrale è costituito da un panno bianco, bordato di azzurro, al cui centro Vi è lo Stemma dell'Ordine, sormontato da una Corona Reale.
- D) Il *Bastone di comando* e il Gran Collare Ereditario.

SIGILLO

- A) Il Gran Sigillo è costituito dallo Stemma dell'Ordine, circondato dalla dicitura: *Orden de los Caballeros de Nuestra Señora Santa Maria de Buenos Aires* e può essere usato solo dal Principe Gran Maestro e dal Gran Cancelliere sulle Lettere Patenti, Bolle di nomina, Decreti e altri documenti ufficiali.
- B) Altri Sigilli, previsti dalle norme regolamentari, sono utilizzati dai Dignitari dell'Ordine, aventi giurisdizione locale, nelle Loro attività ufficiali.

MOTTO

AVE MARIA, GRATIA PLENA

SEDE

- A) La Sede principale dell'Ordine è quella stabilita dal Principe Gran Maestro: attualmente è in *Avda Repubblica del Libano 4556 – San Martin – Provincia di Buenos Aires – Argentina*.
- B) La Sede amministrativa dell'Ordine è quella stabilita dal Gran Cancelliere, previa approvazione del Principe Gran Maestro: attualmente è in Buenos Aires.
- C) Il Gran Custode del Tesoro deve risiedere nella stessa città in cui è allocata la Sede amministrativa, a meno che il Principe Gran Maestro non decida diversamente.

ORGANIZZAZIONE

- A) L'Ordine è organizzato in Giurisdizioni Nazionali, denominate *Gran Priorato*, *Gran Baliaggio* e *Commanderia*. Tutte hanno la stessa dignità e lo stesso rango, qualunque sia o possa essere il Loro nome, e tutte sono sottoposte all'Autorità del Principe Gran Maestro.
- B) Il Gran Priore esercita l'Autorità e il Potere di Giurisdizione conferitiGli dal Principe Gran Maestro nello Stato in cui risiede e dove è stato costituito il *Gran Priorato*.
Ogni *Gran Priorato* deve essere formato almeno da dieci Cavalieri.
- C) Il Gran Balì esercita l'Autorità e il Potere di Giurisdizione conferitiGli dal Principe Gran Maestro nella Regione o, anche, nella Provincia in cui risiede e dove è stato costituito il *Gran Baliaggio*.
Ogni *Gran Baliaggio* deve essere formato almeno da cinque Cavalieri.
- D) Il Commendatore esercita l'Autorità e il Potere di Giurisdizione conferitiGli dal Principe Gran Maestro in una qualsiasi città o località di una Regione o di una Provincia in cui risiede e dove è stata costituita la *Commanderia*.
La *Commanderia* deve essere formata almeno da tre Cavalieri.
- E) La *Commanderia Ereditaria* è sottoposta direttamente all'Autorità e al Potere del Principe Gran Maestro e non a quella del *Gran Priorato*, del *Gran Baliaggio* o della *Commanderia*, nel cui ambito territoriale la stessa è costituita.

LINGUA UFFICIALE

L'inglese e l'italiano sono le Lingue ufficiali dell'Ordine in Europa, mentre l'inglese e lo spagnolo lo sono nelle Americhe.

Nei casi dubbi, la lingua inglese prevale su tutte le altre.

CAPITOLO 2

MEMBRI

TITOLI

- A) Per poter essere ammesso nell'Ordine, il Candidato, detto *Postulante*, deve compilare un modulo di domanda all'uopo predisposto, nel quale dichiara, sotto la propria responsabilità, di professare la Religione Cristiana, Cattolica, Apostolica Romana, di possedere tutti i requisiti morali, religiosi e sociali previsti dalle norme attualmente in vigore, di vivere la propria vita con dignità e onore e di essere disposto, sempre e comunque, a osservare le Costituzioni, gli Statuti, i Regolamenti, i Decreti, le Disposizioni già emanate e da emanarsi in prosieguo di tempo per tutto quanto concerne l'Ordine e la Sua disciplina, nell'esclusivo e supremo interesse del medesimo.
- B) Alla domanda devono essere allegati il proprio *curriculum vitae*, quattro fotografie, formato tessera, il certificato di Battesimo, di Cresima, di eventuale Matrimonio e una *Lettera Commendatizia*, redatta dal proprio Parroco o, in alternativa, da un'altra Autorità Religiosa.
- C) La domanda di ammissione del *Postulante*, deve essere sempre controfirmata da due Cavalieri proponenti, i quali, con la propria firma posta sulla domanda di ammissione, attestano e certificano, sul proprio onore, che il *Postulante*, da Loro conosciuto personalmente, possiede in sommo grado tutti i requisiti morali, religiosi e sociali richiesti.
- D) Solo e unicamente il Principe Gran Maestro può, nella Sua infinita Saggezza e oculata Prudenza, esonerare il *Postulante* dal presentare tutta la suddetta documentazione. In tal caso il *Postulante* viene ammesso nell'Ordine *motu proprio*.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- A) Ciascun *Postulante* deve sottoporre la propria domanda, controfirmata da due Cavalieri proponenti, unitamente a tutta la documentazione prevista, alla valutazione e al giudizio della *Commissione di Ammissione* della Giurisdizione competente per territorio. Quest'ultima, dopo di aver esaminata e approvata la domanda in via preliminare e dopo di aver vagliato la possibilità di concedere al *Postulante* un determinato grado, la trasmette, insieme alle proprie osservazioni, al Gran Priore che, dopo di averla esaminata e approvata, nei limiti della propria competenza, la inoltra alla Gran Cancelleria per l'approvazione finale.
- B) Il Principe Gran Maestro, nel pieno esercizio della Sua Autorità e dei Suoi Poteri, decide di accogliere o respingere la domanda di ammissione, pervenutaGli per via gerarchica, dandone immediata comunicazione all'interessato. La Sua decisione è inappellabile e definitiva.
- C) Il Principe Gran Maestro può attribuire ad altri, mediante idonea e opportuna delega scritta, la responsabilità di pronunciare la decisione definitiva.
- D) Il Cavaliere Precettore ha la responsabilità morale di preparare e curare, con paterna diligenza, la formazione morale e spirituale del *Postulante* per tutto il tempo che precede il Suo ingresso definitivo nell'Ordine.
- E) I Cavalieri non possono e non devono proporre l'ammissione nell'Ordine di Persone poco inclini o poco disposte a vivere la propria vita secondo i più nobili e sacri ideali della Cavalleria cristiana.
- F) Se una Persona desidera di essere ammesso nell'Ordine, può inviare una lettera al Priore, al Bali o, in mancanza di questi, direttamente alla Gran Cancelleria, spiegando i motivi per i quali desidera farne parte. Se il richiedente è ritenuto degno e meritevole, la Sua domanda di ammissione viene perfezionata e completata nei modi di rito.

FASE DI AMMISSIONE

La procedura prevista per l'ammissione di un Candidato si articola in quattro punti o fasi, di seguito indicati e precisati.

Il procedimento può essere interrotto in qualsiasi momento, sia per espresso desiderio del postulante, sia perché non ritenuto idoneo per l'ammissione nell'Ordine e sia per manifesta volontà e decisione del Principe Gran Maestro.

FASE 1: Anagrafica

Alla domanda di ammissione, il Candidato deve allegare un *curriculum vitae* nel quale deve indicare i Suoi dati personali, il titolo di studio conseguito, la Sua formazione accademica e professionale, il Suo lavoro, l'eventuale Sua partecipazione a progetti di carattere sociale o similari e tutte quelle notizie che possono contribuire a una più approfondita conoscenza della Sua Persona. Deve, inoltre, allegare quattro fotografie, formato tessera, i certificati di Battesimo, di Cresima e di eventuale matrimonio religioso, nonché la *Lettera Commendatizia* rilasciataGli dal proprio Parroco o da altra Autorità religiosa che Lo conosca direttamente e personalmente.

FASE 2: Conoscenza della Storia dell'Ordine

In questa fase, il Candidato deve innanzitutto acquisire una conoscenza non superficiale della Storia dell'Ordine, delle Sue Costituzioni, dei Suoi Statuti, dei Suoi Regolamenti e della Sua Organizzazione, nonché dei fini e degli scopi che l'Ordine si propone di conseguire.

A conclusione di questa fase, il Candidato, per poter dimostrare inequivocabilmente di aver acquisite le necessarie conoscenze richieste, deve redigere, per iscritto, una relazione che sarà attentamente esaminata, verificata e valutata da una Commissione giudicatrice.

FASE 3: Motivi

Il Candidato deve rispondere alle seguenti domande:

- A) Perché vuole essere ammesso nell'Ordine di Bonaria?
- B) Che cosa spera di trovare nell'Ordine di Bonaria?
- C) Che cosa spera di ricevere dall'Ordine di Bonaria?
- D) Che cosa è disposto a fare per il bene dell'Ordine di Bonaria?

FASE 4: Colloquio

Uno dei Dignitari dell'Ordine, nel corso di un cordiale colloquio, dovrà definitivamente accertare e verificare il possesso da parte del *Postulante* di tutti i requisiti morali, religiosi e sociali richiesti per la Sua ammissione. Il suddetto colloquio si svolgerà nella sede ufficiale del *Gran Priorato* o in quella del *Gran Baliaggio* o, in mancanza di queste, nella Sede Magistrale. Il Candidato sarà accompagnato da un Cavaliere che, prosiegua di tempo, assumerà le funzioni di "Padrino" e curerà la Sua formazione, secondo le direttive impartite dal Precettore.

Conclusione del procedimento di verifica:

- A) Esaurite le varie fasi del suddetto procedimento, il *Gran Priore*, il *Gran Balì* o il *Cancelliere* redigerà una relazione scritta nella quale motiverà con argomentazioni esaustive la propria decisione che sarà vincolante per l'ammissione nell'Ordine del Candidato.
- B) Nella relazione dovrà essere indicato il grado con il quale il Candidato potrà essere ammesso nell'Ordine e le motivazioni che lo giustificano.

- C) La nobiltà eventualmente posseduta dal Candidato dovrà essere esaminata, verificata e accertata dal Presidente del Consiglio Genealogico e Araldico dell'Ordine, a Cui spetta la relativa decisione.
- D) Acquisita la relazione, esaminate le motivazioni e i giudizi espressi, il Principe Gran Maestro decide l'ammissione del Candidato o nella categoria di "Giustizia" o in quella di "Grazia Magistrale" con il grado proposto. La decisione del Principe Gran Maestro è inappellabile.
- E) Tutta la documentazione relativa al procedimento concluso, dovrà essere trasmessa al Principe Gran Maestro presso la Sede del Gran Magistero ubicata in Buenos Aires. Una copia della medesima, però, dovrà essere diligentemente custodita presso l'Archivio della Giurisdizione nella quale è iniziato e si è concluso tutto il procedimento.

AMMISSIONE

- A) Solo il Principe Gran Maestro, nel pieno esercizio della Sua Autorità e dei Suoi Poteri, può ammettere i Candidati nell'Ordine, concedere promozioni e onori. Tuttavia, Egli può conferire e delegare questo Potere a un Alto Dignitario del Consiglio Supremo del medesimo.
- B) Prima dell'ammissione, ogni Candidato deve firmare il Giuramento di Fedeltà, Lealtà e Ossequio alla Casa Sovrana di Gevaudan e al Principe Gran Maestro.
- C) Sono esenti dal Giuramento di Fedeltà, Lealtà e Ossequio i Capi di Stato, Principi, Re e tutti Coloro che sono ritenuti degni di Fede dall'infinita Saggezza e oculata Prudenza del Principe Gran Maestro.
- D) Prima di essere ammesso nell'Ordine, tutti i Candidati devono liberamente e volontariamente donare una somma di danaro puramente simbolica, posta in una busta sigillata. Tale donazione sarà interamente devoluta a Enti di beneficenza in Loro nome e per Loro conto. L'importo di tale dono non è prefissato, ma costituisce ed è un atto di cristiana solidarietà e di umana liberalità affidato alla discrezione di ognuno, secondo le proprie possibilità e disponibilità. Esso viene richiesto una sola volta, prima dell'ingresso ufficiale nell'Ordine. Coloro che, per un qualunque motivo, non possono fare questo dono, devono dimostrare di aiutare direttamente e personalmente, in modo tangibile e concreto e nei limiti delle proprie possibilità, coloro che hanno bisogno di aiuto o di sovvenire indirettamente, mediante il Loro sostegno, le Opere Pie esistenti che svolgono tale compito. Di tutto questo dovranno essere informati gli Organi superiori dell'Ordine, mediante un relazione scritta che, in prosieguo di tempo, sarà inoltrata alla Gran Cancelleria.

GRADI

A) I gradi nell'Ordine sono i seguenti:

Cavaliere / Dama di Grazia Magistrale
Cavaliere / Dama di Giustizia

Commendatore di Grazia Magistrale
Commendatore di Giustizia

Grand Ufficiale di Grazia Magistrale
Grand Ufficiale di Giustizia

Gran Commendatore di Grazia Magistrale
Gran Commendatore di Giustizia

Gran Croce di Grazia Magistrale
Gran Croce di Giustizia.

Benché la denominazione dei gradi cavallereschi sia comune in molte Nazioni, in alcuni Stati è diversa. In questi casi il Principe Gran Maestro emanerà un apposito Decreto di variazione per adeguarli alla legislazione e agli usi dei singoli Stati, con particolare riferimento ai diritti di ammissione, oblazioni e promozioni.

RELIGIOSI

- A) Tutti i Sacerdoti, appartenenti sia al Clero regolare che a quello secolare, per essere ammessi nell'Ordine, devono allegare alla propria domanda di ammissione oltre ai documenti previsti, un certificato rilasciato dal proprio Superiore Ecclesiastico o dall'Ordinario diocesano attestante la Loro ordinazione sacerdotale e il Loro eventuale titolo o dignità ecclesiastica.
- B) I gradi riservati ai Sacerdoti sono:
- Assistente Cappellano
 - Cappellano
 - Cappellano Magistrale o Commendatore
 - Cappellano di Gran Croce o Cappellano Prelato.
- C) Il Principe Gran Maestro può scegliere e nominare **Gran Priore Spirituale** dell'Ordine uno qualsiasi dei Cappellani.

CATEGORIE

- A) Tutti gli insigniti dell'Ordine sono inseriti in due diverse e distinte categorie che sono denominate di *Grazia Magistrale* e di *Giustizia*.
- B) Normalmente sono accettati nella categoria di Giustizia tutti i Postulanti che forniscono le prove di nobiltà, conformemente alle Tradizioni, alle consuetudini, agli usi e alle norme delle leggi relative al Diritto Nobiliare specifico di ogni singolo Stato e al Diritto Nobiliare internazionale.
- C) La documentazione comprovante il possesso della Nobiltà da parte del singolo Postulante deve essere esaminata dal Presidente del Consiglio Genealogico e Araldico che, dopo averla controllata e verificata, comunicherà le proprie conclusioni al Re d'Armi e al Gran Cancelliere.
- D) Coloro che saranno ammessi nella categoria di *Giustizia* saranno autorizzati a indossare le decorazioni proprie del rango e specifiche della suddetta categoria.
- E) Coloro che saranno ammessi nella categoria di *Grazia Magistrale* saranno autorizzati a indossare le decorazioni proprie del rango e specifiche della suddetta categoria.

PAGAMENTO DI OBLAZIONI E TASSE DI PASSAGGIO

- A) Tutti devono versare l'oblazione per l'ammissione nell'Ordine e le tasse di passaggio in caso di promozione, secondo gli importi stabiliti dalla Gran Cancelleria.
- B) I versamenti effettuati dai Cavalieri presso la Giurisdizione Nazionale di appartenenza, devono essere successivamente versati alla Gran Cancelleria.
- C) I cavalieri in *gremio religionis* devono versare l'oblazione e le tasse di passaggio direttamente alla Gran Cancelleria.

- D) In casi eccezionali e, previa esplicita autorizzazione della Gran Cancelleria, le varie Giurisdizioni possono esonerare l'interessato dal versamento delle somme dovute.

ETA' PER L'AMMISSIONE

Per poter essere ammesso nell'Ordine il Candidato deve aver compiuto 21 anni alla data della Sua investitura. Nel caso in cui la Sua età sia inferiore e che motivi di diritto ereditario giustifichino una deroga, il Principe Gran Maestro può consentire la Sua ammissione con un proprio Decreto.

In ogni caso, eccezionalmente, il Candidato può essere ammesso al grado di Cavaliere all'età di 18 anni, sempre in virtù di apposito Decreto del Principe Gran Maestro.

AMMISSIONE PRIMA DELLA MAGGIORE ETA'

Coloro che hanno un'età inferiore ai 18 anni possono essere ammessi nelle seguenti categorie:

- *Paggio*
- *Scudiero*.

Il *Paggio* deve avere compiuto 8 anni e rimane in questa categoria fino all'età di 14 anni.

Lo *Scudiero* deve avere 15 anni e rimane in questa categoria fino all'età di 21 anni.

Il Principe Gran Maestro può scegliere un *paggio* e uno *scudiero* personale che Lo aiuteranno in tutte le manifestazioni ufficiali.

Anche il Gran Priore può nominare un *paggio* ufficiale del *Gran Priorato*.

AMMISSIONE EREDITARIA

- A) I figli e le figlie di Cavalieri o Dame di *Grazia Magistrale*, compiuti 18 anni, possono chiedere di essere ammessi nell'Ordine, in virtù del loro diritto ereditario. Verificato il possesso da parte Loro di tutti i requisiti previsti per l'ammissione, il Principe Gran Maestro conferirà Loro il grado di Cavaliere o anche, a Sua discrezione, un grado più elevato.
- B) I figli e le figlie di Cavalieri o Dame di *Giustizia* per poter essere ammessi nella stessa categoria del proprio genitore, devono produrre la necessaria documentazione giustificativa di nobiltà. In mancanza, saranno ammessi nella categoria di *Grazia Magistrale*.

INVESTITURE

- A) Solo il Principe Gran Maestro ha il diritto, l'autorità e il potere di investire i Cavalieri e di conferir Loro promozioni o riconoscimenti. Tuttavia, Egli può delegare tale compito a un alto Dignitario dell'Ordine che agirà in Suo nome e per Suo conto.
- B) Il Gran Cancelliere deve essere preavvertito con almeno otto settimane di anticipo della data presunta della cerimonia di investitura e, in assenza del Principe Gran Maestro o di un Suo Rappresentante, può conferire l'incarico di effettuare l'investitura a un alto Dignitario oppure può delegare il Capo della Giurisdizione a effettuarla direttamente.

DIMISSIONI E PENSIONAMENTO

- A) Tutti gli insigniti, sino al grado di **Commendatore** incluso, possono dimettersi dall'Ordine. Coloro che sono decorati di un grado superiore, saranno considerati *in gremio Religionis* e, quindi, esonerati dall'osservanza di tutti i doveri e responsabilità proprie del Loro grado.
- B) Tutti gli insigniti, il cui comportamento è in contrasto con l'etica cavalleresca, cesseranno *ipso facto* di appartenere all'Ordine. Qualora il loro suddetto deprecabile comportamento riguardasse la condizione sociale, morale e religiosa, i responsabili potranno indirizzare una loro petizione all'Inquisitore, tramite la propria Giurisdizione e ottenere, per buona causa,

dal Principe Gran Maestro il conseguente reintegro nel grado e nella categoria di appartenenza.

- C) Gli insigniti che, per qualsiasi motivo, si sono dimessi, non possono indossare le decorazioni e l'uniforme dell'Ordine. È auspicabile che le loro decorazioni siano consegnate al Capo della loro Giurisdizione.

ESPULSIONI

- A) Nel deprecabile caso in cui un insignito commetta o abbia commesso azioni in contrasto con l'etica e le regole dell'Ordine, sarà posto in stato di accusa dall'Inquisitore, al quale spetta il compito di iniziare un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile e di raccogliere tutte le prove che lo giustifichino e lo legittimino. Qualora, nel corso del procedimento, si accerti inequivocabilmente la fondatezza delle prove raccolte, la loro autenticità e la loro veridicità, il Gran Cancelliere emanerà immediatamente il provvedimento di espulsione a carico dell'accusato.
- B) Tutti gli insigniti, indipendentemente dal grado rivestito e dalla categoria di appartenenza, possono essere espulsi dall'Ordine qualora trasgrediscano o violino le norme delle Costituzioni, degli Statuti e dei Regolamenti attualmente in vigore.
- C) L'Inquisitore, previa comunicazione al Gran Cancelliere, può direttamente sottoporre a procedimento disciplinare gli insigniti aventi il grado di Commendatore o quello inferiore. Gli insigniti, aventi un grado più elevato, sono sottoposti allo stesso procedimento che deve essere, però, preventivamente confermato dal Principe Gran Maestro.
- D) Gli insigniti inattivi da più di tre anni possono essere espulsi dall'Ordine mediante una comunicazione scritta del Gran Cancelliere indirizzata agli interessati e comunicata, per doverosa conoscenza, al Capo della Giurisdizione di appartenenza degli stessi.

RICONOSCIMENTI E TITOLI

Nessuno degli insigniti può usare titoli o riconoscimenti nobiliari, né indossare insegne o decorazioni di altri Ordini, se non previa espressa autorizzazione della Gran Cancelleria.

Per ogni e qualsiasi dubbio che dovesse sorgere, gli interessati devono rivolgersi al Gran Cancelliere.

DECORAZIONI

L'insegna ufficiale dell'Ordine è una Croce Occitana flordelisiata, nel cui centro sono presenti le lettere AM sovrapposte e coronate, sormontata da una Corona Reale.

I Cavalieri e Dame della categoria di *Giustizia* indossano la decorazione al collo, sostenuta da un nastro di colore azzurro/celeste, bianco, azzurro celeste; lo stesso nel fiocco delle Dame di Giustizia.

I Cavalieri e Dame della categoria di *Grazia Magistrale* indossano la decorazione al collo, sostenuta da un nastro di colore bianco, azzurro/celeste, bianco; lo stesso nel fiocco delle Dame di Grazia Magistrale.

* L'uniforme, placca, banda per l'autorità, brevetto, bottoni e scudo araldico degli insigniti sono tutti prescritti dal Principe Gran Maestro e sono opportunamente pubblicati mediante comunicazioni della Gran Cancelleria.

IL GRAN COLLARE E COLLARE

Il **Collare** è il più alto grado dell'Ordine conferito e concesso dal Principe Gran Maestro.

Coloro che ne sono decorati costituiscono e sono la scorta d'Onore del Principe Gran Maestro durante tutte le Cerimonie e siedono al Suo fianco nei posti d'Onore a Loro riservati, secondo l'ordine di età.

- A) Il **Collare** costituisce ed è un segno concreto e tangibile della benevolenza del Principe Gran Maestro. Esserne decorato è un'Onore altissimo e un ambitissimo Privilegio.
- B) Il **Collare** può essere conferito ai Capi di Stato, ai Primi Ministri e ai Membri del Consiglio Supremo dell'Ordine che hanno svolto le proprie mansioni e i propri specifici compiti per almeno quattro o cinque anni con dignità e onore, dimostrando con il *Pensiero* e l'*Azione* la propria assoluta lealtà e devozione, fedeltà e ossequio al Principe Gran Maestro.
- C) Il **Collare** è conferito a vita.
- D) Il Principe Gran Maestro è l'unico a essere decorato, per diritto, del **Gran Collare**.
- E) Il Presidente del Consiglio Supremo, il Gran Cancelliere, il Gran Priore Spirituale e il Re d'Arme sono, per diritto, decorati del **Collare**.
- F) Il **Collare** di **Giustizia** potrà essere conferito a non più di 33 insigniti in tutto il mondo.

CAPITOLO 3

IL PRINCIPE GRAN MAESTRO

- A) Essendo l'Ordine di Bonaria di natura dinastica, il Principe Gran Maestro è, per diritto ereditario, il Capo di Nome e d'Armi della Casa Reale e Comitale Sovrana Gavaldà. Pertanto, il Principe Gran Maestro dell'*Ordine dei Cavalieri di Nostra Signora Santa Maria di Buenos Aires*, posto sotto la protezione del glorioso San Martino di Tours, è Sua Altezza Reale e Serenissima il Principe Conte Sovrano di Gevaudan, legittimo discendente della Real Dinastia Davidica-Tolosa-Gavaldà. In mancanza di eredi diretti, il Principe Sovrano può designare alla Successione una Persona da Lui stesso adottata, conformemente a quanto stabilito e sancito dalle norme dell'adozione araldica o di onore, che, nella Sua infinita Saggezza e oculata Prudenza, ritiene adatta a ricoprire tale altissimo incarico.
- B) Alla morte del Principe-Conte, il Suo legittimo Successore nella dignità di Capo di Nome e d'Armi della Casa Reale e Comitale di Gavaldà sarà, *jure ereditario*, il Sovrano Principe Gran Maestro dell'*Ordine dei Cavalieri di Nostra Signora Santa Maria di Buenos Aires*, posto sotto la protezione del glorioso San Martino di Tours.
- C) Il Principe Gran Maestro, per poter esercitare legittimamente e nella loro interezza l'Autorità e i Poteri che Gli sono propri, non deve mai subire alcuna pena o censura comminataGli dalla Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana, come per esempio, la scomunica o la privazione della comunione sacramentale. In tale deprecabilissimo caso e solo e unicamente per questi gravissimi motivi, il Principe Gran Maestro deve rinunciare al Gran Magistero in favore del *Gran Maestro Vicario* e trasmetterGli tutti i Suoi Poteri, riservando a Sé stesso solo il titolo onorifico di *Gran Maestro Emerito*. Entro sei mesi dalla trasmissione dei poteri, il *Gran Maestro Vicario* sarà consacrato Principe Gran Maestro dell'Ordine.
- D) Il Successore, prima di essere consacrato Principe Gran Maestro dell'Ordine, deve pronunciare il seguente solenne giuramento alla presenza del Capitolo Generale o del Consiglio Supremo:
Io.....dichiaro solennemente dinanzi a Dio e alla Vergine di Bonaria di onorare e osservare sempre i Suoi Santi Comandamenti e prometto di farLi onorare e osservare sino che ne avrò il potere, amministrando e governando l'Ordine dei Cavalieri di Nostra Signora Santa Maria di Buenos Aires, posto sotto la Protezione del Glorioso San Martino di Tours, lealmente e fedelmente come si conviene al dovere e alla dignità di Principe Gran Maestro e giuro che sarà mia cura far osservare gli Statuti, le Leggi e le

disposizioni emanate e da emanarsi da tutti i membri dell'Ordine. Così Dio mi aiuti. Voglia il Signore, unitamente alla Vergine di Bonaria, guidare il mio operato. Amen.

E) Il Principe Gran Maestro è il depositario di tutta l'Autorità e di tutto il Potere dell'Ordine.

NOMINA DEI DIGNITARI

Il Principe Gran Maestro nomina tutti i Membri del Governo dell'Ordine, ai quali può, a Sua discrezione e senza limitazioni, delegare alcuni dei Suoi Poteri.

SEDE VACANTE

A) La successione avrà luogo dopo la morte del Principe Gran Maestro, a Cui subentrerà il Suo erede legittimo o, in mancanza, l'erede designato mediante l'adozione araldica o di Onore.

B) L'erede designato alla successione in virtù dell'adozione araldica sarà decorato della Gran Croce di Giustizia.

Nel caso in cui il Principe Gran Maestro dovesse morire prima di aver nominato un erede, sarà il Supremo Consiglio, con voto unanime, a decidere il nome del Suo successore. Tale decisione è vincolante per tutti, per cui tutti i Cavalieri sono tenuti e obbligati ad accettarla, a condividerla, a farla propria, a osservarla e a farla osservare da tutti e da ciascuno.

C) Tutte le procedure, di qualsiasi genere e natura, a cui il Supremo Consiglio dovrà scrupolosamente attenersi e rigorosamente osservare, sono contenute nelle disposizioni testamentarie, a suo tempo indicate e precisate davanti a un Notaio di Sua fiducia e da quest'ultimo raccolte, repertorate e registrate, da Sua Altezza Reale il Principe Conte di Gevaudan e Principe Gran Maestro del O.S.M.B.A..

D) L'avvenuta adozione araldica dell'erede deve essere certificata da documenti notarili, redatti dal Notaio di fiducia del Principe Gran Maestro. La suddetta documentazione non solo non può e non deve essere impugnata da nessuno dopo la morte del Principe Gran Maestro, ma obbliga tutti i Cavalieri, nessuno escluso o eccettuato, qualunque sia il grado rivestito, alla completa e totale obbedienza nei confronti del nuovo Principe Gran Maestro, pena l'immediata decadenza da ogni e qualsiasi incarico onorifico all'interno dell'Ordine, unitamente alla perdita immediata di ogni grado, qualifica e Onore di cui gli stessi fossero stati insigniti.

E) Tutta la documentazione relativa all'Ordine è custodita presso la sede del Principe Gran Maestro.

F) Il Visconte di Grezes e Principe Ereditario della Corona è nominato *ipso facto* Gran Vicario, con diritto di successione nel Gran Magistero.

G) Se il Principe Ereditario, al momento della successione, non ha compiuto 18 anni, oppure, per un qualunque e qualsiasi motivo, non assume immediatamente tale suprema Dignità, l'Ordine sarà governato *temporaneamente* dal Capitolo Generale che ne assumerà la *Reggenza* fino a quando il Principe Ereditario non avrà raggiunto la maggiore età.

STATUTI PER IL GOVERNO DELL'ORDINE

Il Principe Gran Maestro, nella Sua infinita Sagghezza e oculata Prudenza, promulgherà gli Statuti per il governo dell'Ordine di Sua iniziativa e per Sua volontà e, qualora dovesse ritenerlo necessario e utile, con l'ausilio del Consiglio Supremo.

UNIFORMI E INSEGNE

Le uniformi, le insegne e gli stemmi araldici dei membri dell'Ordine sono prescritti dal Principe Gran Maestro e le rispettive norme sono pubblicate nello Statuto e Regolamento Generale.

CAPITOLO 4

IL GRAN CANCELLIERE

- A) Il Gran Cancelliere è il primo Dignitario dell'Ordine dopo il Principe Gran Maestro. Egli sostituisce il Principe Gran Maestro, quando questi è impedito o impossibilitato ad adempiere i doveri del Suo Alto Ufficio.
- B) In caso di morte o di abdicazione del Principe Gran Maestro, il Gran Cancelliere governerà l'Ordine, per un periodo massimo di sei mesi, tempo necessario perché il nuovo Principe Gran Maestro assuma le Sue Alte Funzioni o il Capitolo Generale si riunisca per assumere la Reggenza.
- C) Il Gran Cancelliere, nel suddetto periodo di tempo, è la massima autorità dell'Ordine ed esercita temporaneamente i poteri del Principe Gran Maestro, limitatamente alle questioni minori, di ordinaria amministrazione, che non alterano e non modificano la natura dell'Ordine medesimo.

NOMINA DEL GRAN CANCELLIERE

Il Gran Cancelliere è nominato a vita dal Principe Gran Maestro che può, in ogni caso e in qualsiasi momento, esonerarlo da tale Alto incarico.

Il Gran Cancelliere, previa autorizzazione di un Capitolo Generale, sanzionato dal Principe Gran Maestro, può essere nominato a tale Alta carica con diritto di successione.

CAPITOLO 5

IL GOVERNO DELL'ORDINE

- A) Il Governo dell'Ordine è costituito da:
 - il Capitolo Generale;
 - il Gran Consiglio Magistrale;
 - i Capi delle Giurisdizioni;
 - Ambasciatori chiamati Rappresentanti Permanenti.
- B) Tutte le nomine relative al Governo dell'Ordine sono vitalizie e sono concesse a discrezione del Principe Gran Maestro.
- C) Tutti i membri del Governo dell'Ordine, tranne i Commendatori Ereditari, sono collocati in pensione all'età di ottanta anni. Tuttavia, gli stessi possono chiedere di continuare le Loro mansioni e il Loro Ufficio per un periodo di due anni, dopo di che, possono ulteriormente chiedere di rimanere in carica per altri due anni, sempre però a discrezione del Principe Gran Maestro.

CANALE DI CORRISPONDENZA

- A) Tutta la corrispondenza tra qualsiasi membro dell'Ordine, qualunque sia o possa essere il Suo rango e la Sua dignità, senza alcuna eccezione, ivi compresi i Membri del Consiglio Supremo, i Capi delle Giurisdizioni etc. e il Principe Gran Maestro, avente per oggetto questioni relative all'Ordine, deve essere inoltrata tramite il Gran Cancelliere o gli Ambasciatori.

- B) Le persone estranee all'Ordine che desiderano conferire con il Principe Gran Maestro, devono informare preventivamente il Gran Cancelliere, al quale devono indicare e precisare i punti che è Loro intenzione trattare nel corso del colloquio.

IL CAPITOLO GENERALE

- A) Il Capitolo Generale può governare l'Ordine solo e unicamente nel caso in cui il Successore del Principe Gran Maestro defunto non abbia ancora preso possesso della Sua Alta Carica e assunto i pieni Poteri.
- B) Il Capitolo Generale è formato da tutti i Membri dell'Ordine, siano Essi laici o Ecclesiastici.
- C) Il Capitolo Generale è convocato dal Gran Cancelliere, previa richiesta del Consiglio.
- D) Il Capitolo Generale può essere convocato in qualsiasi momento dal Principe Gran Maestro qualora Questi lo ritenga necessario nell'esclusivo interesse dell'Ordine.
- E) Il diritto di voto nei Capitoli Generali e in tutte le altre riunioni, adunanze o assemblee, è rigorosamente concesso solo e unicamente alle Giurisdizioni e agli aventi il grado di Commendatore o superiore, senza alcuna possibilità di delega. Qualunque e qualsiasi eccezione in deroga a tale norma deve essere approvata dal Principe Gran Maestro.
- F) Per la convocazione del Capitolo Generale, il Gran Cancelliere invierà apposita comunicazione scritta ai Capi di Giurisdizione, indicando esattamente il luogo, la data e l'orario della medesima, precisando, altresì, l'ordine del giorno che dovrà essere discusso.
- G) Ricevuto l'avviso della convocazione, i Capi delle Giurisdizioni trasmetteranno al Gran Cancelliere l'elenco dei Cavalieri appartenenti alle stesse, in regola con i pagamenti, aventi diritto di voto. Non appena sarà in possesso di questo elenco, il Gran Cancelliere invierà ai Capi di Giurisdizioni un numero di schede pari a quello degli aventi diritto. Nel caso in cui il suddetto elenco non dovesse pervenire al Gran Cancelliere entro sei settimane dalla data di ricevimento dell'avviso di convocazione, ai Cavalieri appartenenti alle Giurisdizioni inadempienti non sarà riconosciuto alcun diritto di voto.
- H) I Capi delle Giurisdizioni distribuiranno le schede di votazione agli interessati e provvederanno al loro ritiro, dopo di che le trasmetteranno, in busta chiusa, al Gran Cancelliere.
- I) In tale occasione, i membri dell'Ordine *in gremio religionis* saranno contattati e gestiti direttamente dal Gran Cancelliere.

IL GRAN CONSIGLIO MAGISTRALE

- A) Il Gran Consiglio Magistrale si riunisce, di norma, almeno ogni tre anni. Esso è convocato dal Gran Cancelliere, previo ordine del Principe Gran Maestro.
- B) L'agenda dei lavori e degli argomenti da trattare è predisposta dal Gran Cancelliere.
- C) Alla riunione del Gran Consiglio Magistrale partecipano il Principe Gran Maestro, il Gran Cancelliere, il Re d'Armi, il Presidente del Consiglio, il Capo del Consiglio Genealogico e Araldico, il Grande Inquisitore, il Grande Ospitaliere e tutti Coloro che fanno parte del governo dell'Ordine con delega di responsabilità. Possono, altresì, partecipare i Capi di Giurisdizioni e gli Ambasciatori presenti in quel momento nel territorio della sede Magistrale.
- D) Tutti i membri dell'Ordine possono partecipare ai lavori del Gran Consiglio Magistrale in qualità di uditori e, qualora fosse necessario, possono essere incaricati di svolgere temporanee mansioni.
- E) Tutti i membri del Gran Consiglio Magistrale hanno diritto al trattamento di *Eccellenza*.

DOVERI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO MAGISTRALE

I doveri dei membri del Consiglio Magistrale sono i seguenti:

- **Il Corpo Diplomatico** deve

mantenere e sviluppare i rapporti bilaterali esistenti tra gli Stati ospitanti e il governo dell'Ordine, ricercare e proporre al Consiglio opere e azioni che l'Ordine possa iniziare e concludere negli Stati ospitanti.

- **Il Re d'Armi** deve

gestire e curare l'esatta osservanza del cerimoniale dell'Ordine, concedere e rilasciare, previa approvazione del Gran Cancelliere, la descrizione araldica degli Stemmi nobilitati dalle figure dell'Ordine.

- **Il Gran Custode del Tesoro** deve

lavorare in stretta collaborazione col Gran Cancelliere, esaminare e verificare l'esattezza, la correttezza e la veridicità dei conti e riferire in merito, insieme al Gran Cancelliere, direttamente al Consiglio.

- **Il Legale Generale** deve

consigliare e assistere legalmente ogni e qualsiasi Giurisdizione in tutto il mondo.

- **Il Custode del Sigillo Privato** deve

consigliare il Gran Cancelliere.

- **Il Grande Inquisitore Internazionale** deve

instaurare, unitamente al Gran Cancelliere, un giudizio disciplinare, e infliggere, a seconda della gravità delle colpe commesse, una delle seguenti pene:

- A) Richiamo verbale;
- B) Richiamo scritto;
- C) Sospensione per un periodo di sei mesi fino a un anno;
- D) Radiazione definitiva dall'Ordine.

La decisione assunta al termine del giudizio disciplinare, con le relative motivazioni che l'hanno determinata, deve essere comunicata, per iscritto, al Principe Gran Maestro.

È ammesso il ricorso per grazia al Principe Gran Maestro che, nel limite di trenta giorni dalla ricezione dello stesso, può confermare il provvedimento disciplinare adottato, ovvero annullarlo completamente, ovvero comminare un'altra pena più lieve.

Il Principe Gran Maestro non può in alcun modo essere inquisito e tanto meno essere sottoposto a giudizio da nessun membro dell'Ordine, qualunque sia il suo grado, rango e dignità, e nemmeno dal Consiglio Magistrale nella sua interezza e totalità.

Il Cavaliere o Dama che viene sottoposto a indagini da parte della Magistratura del suo Paese, è immediatamente sospeso dall'Ordine in via cautelativa, indipendentemente dal grado, rango e dignità rivestita. Colui il quale subisce una condanna penale definitiva, passata in giudicato,

viene privato delle decorazioni e radiato dall'Ordine. Viene, inoltre, radiato dall'Ordine colui il quale viola il proprio giuramento di lealtà alla Casa Principesca e Comitale di Gavaldà e all'Ordine di Nostra Signora Santa Maria di Buenos Aires, posto sotto la protezione del glorioso San Martino di Tours.

- **Il Capo del Consiglio Genealogico e Araldico** deve

esaminare, verificare e accertare la veridicità e l'autenticità dei titoli nobiliari e dei predicati ad essi connessi, custodire tutti i riconoscimenti araldici ricevuti e gestire tutte le concessioni araldiche effettuate, curare la gestione di tutti gli archivi e redigere annualmente una precisa, organica e dettagliata relazione sul suo operato.

- **il Gran Custode delle Insegne** deve

curare l'approvvigionamento e la distribuzione di tutte le insegne e di tutto ciò che viene fornito dall'Ordine, previa autorizzazione e approvazione del Gran Cancelliere.

FIRMA SUI DOCUMENTI

A) Decreti Magistrali:

- **Principe Gran Maestro.**

B) Nomine al Consiglio Supremo:

- **Principe Gran Maestro;**

- **Gran Cancelliere;**

- **Un Membro del Consiglio Supremo.**

Tutti gli altri Decreti, Delibere Magistrali, Diplomi etc., riguardanti pratiche amministrative o meramente burocratiche, inviati ai Capi delle Giurisdizioni o ai singoli appartenenti all'Ordine:

- **Principe Gran Maestro;**

- **Gran Cancelliere.**

C) I documenti che non sono sottoscritti nel modo sopra indicato e precisato sono da considerarsi e ritenersi nulli e privi di ogni e qualsiasi efficacia.

GIURISDIZIONI

A) L'Ordine è suddiviso in Giurisdizioni, aventi diversa denominazione, ma uguale dignità, prestigio e importanza.

Esse costituiscono e sono parti integranti del Governo dell'Ordine. Ognuna di essa è rispettivamente sottoposta al comando di un

Gran Priore

Balì

Commendatore

Commendatore Ereditario.

B) Le grandi Giurisdizioni, a Loro volta, possono essere divise in sub-Giurisdizioni, chiamate Baliaggi o Comanderie che, in ogni caso, sono sempre soggette alla loro rispettiva Giurisdizione Nazionale.

C) Una Giurisdizione Nazionale appena istituita, non avendo completato la sua organizzazione e svolgendo la propria iniziale attività nell'ambito di competenza di altra Giurisdizione nazionale già funzionante, è chiamata provvisoriamente Delegazione.

D) Le denominazioni *Gran Priorato* e *Gran Baliaggio* sono riservate alle Giurisdizioni suddivise in sub-Giurisdizioni o che abbiano nei loro territori di competenza una

Commanderia Ereditaria che, per sua natura, dipende direttamente dal Principe Gran Maestro.

- E) I Capi delle Giurisdizioni, debitamente nominati, sono, nell'esercizio delle proprie funzioni, i diretti rappresentanti del Governo dell'Ordine. Essi sono gli unici responsabili di tutte le attività, ufficiali e non, delle finanze e dell'appartenenza dei membri alle Giurisdizioni medesime, così come sono gli unici responsabili per le sub-Giurisdizioni da esse dipendenti. Conformemente alla Costituzione e agli Statuti, i Capi delle Giurisdizioni possono delegare, nel caso fosse necessario, i propri poteri al Cancelliere e ai Dignitari delle Giurisdizioni medesime.
- F) I Capi delle Giurisdizioni possono nominare i seguenti Dignitari: un Cancelliere Regionale, un Precettore Regionale, un Hospitaliere Regionale e un Elemosiniere Regionale, nonché altri Ufficiali minori, posti alle immediate dipendenze dei medesimi. I Capi delle Giurisdizioni possono effettuare le suddette nomine anche nelle *Commanderie* (sub-Giurisdizioni) loro soggette oppure possono delegare i relativi poteri ai capi delle sub-Giurisdizioni.
- G) I Capi delle Giurisdizioni possono nominare un Priore Spirituale, scelto tra i vari Ecclesiastici appartenenti alle Giurisdizioni territoriali di propria competenza.
- H) In caso di sostituzione di un Capo della Giurisdizione o della sub-Giurisdizione, tutti Coloro i quali sono stati da Lui nominati decadono, di fatto e di diritto, dagli incarichi ricevuti e devono essere sostituiti o rinominati, a discrezione del nuovo Capo della Giurisdizione o del nuovo Capo della sub-Giurisdizione.
- I) I capi delle sub-Giurisdizioni, pur non facendo parte del Governo dell'Ordine, saranno collocati in pensione nello stesso modo e con le stesse condizioni previste per Coloro che ne fanno parte. Qualsiasi dilazione sarà concessa dal Capo della Giurisdizione, previa autorizzazione della Gran Cancelleria.
- J) Ciascuna Giurisdizione deve possedere una Bandiera Nazionale dello Stato in cui è costituita, una Bandiera dell'Ordine, avente lo stesso formato e confezionata con la stessa materia, una Croce Processionale, una Spada da Cerimonia e cuscini di velluto azzurro per supporto alla medesima e alle decorazioni.
- K) I Dignitari dell'Ordine (Priori, Balì, etc.) potranno fregiarsi di alloro dorato ricamato sul colletto del mantello come segno della propria Autorità e del proprio Potere.

COMMANDERIE EREDITARIE

- A) Una *Commanderia Ereditaria* può essere istituita e creata dal Principe Gran Maestro, dopo di aver esaminato e valutato, nella Sua illuminata Saggiezza e oculata Prudenza, la petizione scritta che a tale scopo Gli è stata indirizzata. In tale petizione deve essere indicata e precisata la ferma e irrevocabile volontà del postulante di concedere all'Ordine l'uso di un immobile, di una casa, di una Chiesa o Cappella, unitamente all'appezzamento di terreno sul quale è edificata o dal quale è circondata, il nome o la denominazione da darsi alla *Commanderia Ereditaria*, nonché il consenso del Capo della Giurisdizione, nel cui ambito territoriale la stessa è ubicata. La suddetta petizione deve essere trasmessa al Principe Gran Maestro per il tramite della Gran Cancelleria.
- B) Se, in prosieguo di tempo, l'immobile concesso in uso all'Ordine non è più disponibile per un qualunque e qualsiasi motivo, il Decreto di istituzione e creazione della *Commanderia Ereditaria* viene immediatamente revocato.
- C) In caso di morte o di pensionamento di un *Commendatore Ereditario*, la Sua famiglia deve nominare un successore e proporre il suo nome all'attenzione del Gran Cancelliere.
- D) Il nuovo *Commendatore Ereditario* sarà nominato dal Principe Gran Maestro con Decreto Magistrale.

PARTE II

STATUTI

CAPITOLO 6

AMMINISTRAZIONE

AMMINISTRAZIONE GENERALE

- A)** Tutti i Decreti del Principe Gran Maestro e del Governo Centrale dell'Ordine sono promulgati a cura del Gran Cancelliere che provvederà a inviarne copia autentica a ciascun Capo Giurisdizione dell'Ordine e alle altre Persone che devono esserne informate affinché eseguano esattamente e scrupolosamente quanto in esse sancito e adeguino alle stesse il proprio agire. Ogni Giurisdizione Nazionale deve accertarsi che ogni membro dell'Ordine abbia ricevuto notizia di ogni e qualsiasi decisione adottata nei suddetti decreti.
- B)** Tutti gli ordini sono impartiti dal Principe Gran Maestro, per il tramite del Gran Cancelliere e sono promulgati dalla Gran Cancelleria.
- C)** È vietata la comunicazione diretta tra Ufficiali o membri di diverse Giurisdizioni, senza la preventiva autorizzazione della Gran Cancelleria. Le uniche comunicazioni consentite sono quelle relative a questioni dell'Ordine.
- D)** Tutti gli aventi diritto al voto, devono votare personalmente. Non sono accettate eventuali deleghe all'uopo sottoscritte.

RAPPORTI PERIODICI E FINANZE

- A)** L'anno sociale dell'Ordine coincide con l'anno solare e con l'anno finanziario: inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre.
- B)** Entro il 31 marzo di ogni anno deve essere trasmessa al Gran Cancelliere una Relazione scritta avente per oggetto le attività svolte, unitamente al versamento delle somme dovute. Il Bilancio deve essere preventivamente esaminato, verificato e approvato da qualificati ed esperti revisori dei conti estranei e non dipendenti da nessuna Giurisdizione. La Relazione annuale deve contenere il
 - Verbale redatto dai Revisori dei conti della Giurisdizione e delle sub-Giurisdizioni da lei dipendenti;
 - Bilancio che deve evidenziare i risultati economici globali della Giurisdizione e delle sub-Giurisdizioni;
 - Rapporto relativo all'operato della Giurisdizione, con particolare riferimento alla raccolta dei fondi per le opere benefiche e di carità, acquisto di medicine, etc.
 - Elenco completo dei membri della Giurisdizione con i relativi gradi ricoperti all'inizio e alla fine dell'anno; elenco completo dei postulanti ammessi con i relativi gradi; elenco completo delle promozioni, con i gradi acquisiti; elenco completo dei membri dimessi e dei membri deceduti nel corso dell'anno di riferimento.
- C)** Su tutte le somme percepite e riscosse annualmente a titolo di oblazione, le Giurisdizioni prelevano le somme previste e approvate, versando il rimanente alla Gran Cancelleria.
- D)** Sulle oblazioni di ingresso, le Giurisdizioni prelevano quanto di loro spettanza, conformemente a quanto approvato in precedenza, e spediscono il rimanente alla Gran Cancelleria, unitamente alle domande di ammissione.

- E) Le tasse dovute per le promozioni devono essere versate integralmente alla Gran Cancelleria, unitamente alle relative domande.
- F) Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda non fosse accolta, tutti i diritti, a qualsiasi titolo riscossi, saranno restituiti integralmente all'interessato.
- G) Sulle donazioni saranno trattenute le relative somme, in conformità alle seguenti percentuali:
 - Commanderia Regionale: 10%;
 - Gran Priorato: 30%;
 - Gran Priorato Continentale: 20%;
 - Gran Magistero: 40%.
 Le suddette donazioni, comprese le somme trattenute, sono necessarie per realizzare opere benefiche.
- H) Nel caso in cui esistano sub-Giurisdizioni dipendenti da una Giurisdizione Nazionale, tutte le tasse e oblazioni annuali devono essere versate alla Giurisdizione Nazionale che, a sua volta, le rimetterà al Gran Magistero.
- I) Tutte le cariche dei membri dell'Ordine sono gratuite e *ad honorem*.
- J) Eventuali deprecabilissime posizioni debitorie dell'Ordine non possono mai, in nessun caso, nel modo più assoluto e categorico, essere sanate utilizzando i beni personali del Principe Gran Maestro o quelli posseduti dalla Sua Famiglia.

STATUTI DI GIURISDIZIONI

I Capi delle Giurisdizioni, previa autorizzazione del Gran Cancelliere, possono promulgare Statuti o Regolamenti per la buona amministrazione della loro Giurisdizione. Tuttavia, tali Statuti o Regolamenti non possono in nessun caso e per nessun motivo sancire norme che violino i Decreti, le Delibere e gli Statuti emanati dal Gran Magistero o dalle competenti Autorità dell'Ordine. Per l'attuazione pratica dei Regolamenti medesimi, è necessaria la preventiva autorizzazione della Gran Cancelleria.

CAPITOLO 7

AMMISSIONE

DOMANDA DI AMMISSIONE

- A) Ogni Candidato per poter essere ammesso nell'Ordine deve compilare, in duplice copia, i moduli di domanda predisposti dall'Ordine e consegnarli alla Giurisdizione Nazionale competente per territorio. Alle suddette domande devono essere allegati tutti i documenti previsti e indicati sullo stesso modulo.
- B) Una copia della domanda, debitamente sottoscritta dal Capo della Giurisdizione, dal Cancelliere Regionale e munita del Sigillo della Giurisdizione medesima, unitamente agli allegati, deve essere sottoposta all'esame e alla valutazione del Gran Cancelliere.

CATEGORIA DI GIUSTIZIA

- A) I Candidati per poter essere ammessi nella categoria di Giustizia devono sottoporre al Capo del Consiglio Genealogico Araldico il Loro albero genealogico e il proprio Stemma, giurando sul proprio Onore che tutte le notizie e tutte le prove giustificative delle stesse da Loro fornite sono vere e autentiche e non danno adito a interpretazioni dubbie. Per ogni generazione elencata nella petizione, devono essere indicati, se noti, i rispettivi luoghi e date di nascita, di matrimonio e di morte.

- B) Ciascuna Giurisdizione dell'Ordine può stabilire i propri criteri di valutazione e di giudizio per l'ammissione dei Candidati nella categoria di Giustizia e ne deposita una copia presso la Gran Cancelleria. Tali criteri specifici, pur potendo essere diversi nelle varie Giurisdizioni, devono sempre essere conformi alle direttive generali all'uopo emanate ed essere preventivamente approvati dalla lungimirante Saggezza e oculata Prudenza del Principe Gran Maestro.
- C) Conformemente alla Tradizione, tutti gli Eminentissimi e Reverendissimi Cardinali della Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana che diventeranno Membri Ecclesiastici dell'Ordine, essendo, in virtù della Dignità da Loro rivestita, Principi della Chiesa, saranno accolti e accettati, di fatto e di diritto, nella categoria di Giustizia.
- D) Poiché la categoria di Giustizia, di per sé, non conferisce una superiore dignità, grado o rango a Coloro che ne fanno parte, ne consegue che i Cavalieri della categoria di Giustizia sono equiparati *in toto* ai Cavalieri della categoria di Grazia.
- E) I Cavalieri di Giustizia possono utilizzare i guanti bianchi, simbolo del Loro *status*, solo ed esclusivamente in presenza del Principe Gran Maestro, qualora quest'ultimo li abbia indossati.

REGOLE GENERALI

- A) Nell'Ordine possono essere ammessi sia uomini che donne in perfetta uguaglianza e senza alcuna distinzione o discriminazione determinata dal sesso. Entrambi hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Per le dame, la decorazione tradizionale è sostituita da un fiocco, conformemente a quanto stabilito dal Principe Gran Maestro.
- B) È auspicabile che ai Coniugi sia conferito lo stesso grado.
- C) L'appartenenza all'Ordine, di norma, è *a vita*, salvo eventuali volontarie dimissioni o deprecabili espulsioni o radiazioni dallo stesso.
- D) I Cavalieri che, per qualsiasi motivo, non partecipano attivamente alle attività benefiche e caritative o ad altre iniziative sociali promosse e patrociniate dall'Ordine, ovvero non versano le loro oblazioni, sono considerati membri *inattivi*. Ogni Giurisdizione redige annualmente l'elenco dei Cavalieri *inattivi* e lo allega alla relazione annuale da inviare alla Gran Cancelleria. I membri *inattivi* non partecipano alle molteplici iniziative dell'Ordine, non sono invitati ad aderirvi e né sono informati delle riunioni programmate a tale scopo. Possono, tuttavia, indossare le decorazioni, le insegne e l'uniforme dell'Ordine nelle Cerimonie, sempre che lo preveda il protocollo. I Cavalieri *inattivi* da tre anni possono essere espulsi dall'Ordine dal Gran Cancelliere, su richiesta del Capo Giurisdizione.
- E) Tutti i membri *inattivi* possono chiedere al Gran Cancelliere di essere reinseriti nell'elenco dei membri *attivi*. A tale richiesta motivata, deve essere allegato un certificato rilasciato dal Tesoriere della Giurisdizione Nazionale attestante che il richiedente ha pagato tutto quanto dovuto. Dalla data dell'avvenuto pagamento, l'appellante sarà riammesso nell'elenco dei membri *attivi*.
- F) Tutti gli insigniti che desiderano dimettersi o essere collocati *in pensione* devono comunicare per iscritto questo Loro desiderio al Capo Giurisdizione entro e non oltre il 1 Novembre di ogni anno. In mancanza di questa doverosa informativa, dovranno versare l'intera oblazione prevista anche per l'anno successivo.
- G) Quando, per ragioni che devono essere debitamente specificate dall'interessato e approvate dal Principe Gran Maestro, un insignito non possa o non desideri far parte integrante della Giurisdizione Nazionale ove risiede o di altra Giurisdizione Nazionale, Egli farà comunque parte dell'Ordine, collocato nella categoria "*In gremio Religionis*" e posto direttamente sotto la giurisdizione della Gran Cancelleria.
- H) A ciascun insignito sarà concessa annualmente la facoltà di rientrare nella Giurisdizione di competenza. Se, per qualsiasi ragione, non sarà possibile il rientro dell'insignito nella suddetta Giurisdizione, l'interessato ne indicherà e preciserà i motivi per iscritto alla Gran

Cancellera. Qualsiasi insignito che rinunci al rientro per due anni consecutivi sarà ritenuto *inattivo*. In conseguenza di ciò, Egli non sarà più tenuto a corrispondere le oblazioni annuali. Normalmente, ogni insignito fa parte integrante della Giurisdizione Nazionale in cui risiede. Se la Giurisdizione Nazionale è divisa in sub giurisdizioni, Egli sarà iscritto presso la Giurisdizione di residenza. Se un insignito si trasferisce anagraficamente da una sub-giurisdizione a un'altra, tale variazione in seno all'anagrafe della Giurisdizione sarà autorizzata dal Capo Giurisdizione.

- I) Gli insigniti che desiderano passare in una Commanderia Ereditaria o viceversa, dovranno presentare una richiesta scritta approvata dai Capi Giurisdizione e dal Commendatore Ereditario e dovranno ottenere autorizzazione scritta dal Gran Cancelliere.
- J) Gli insigniti che vivono in uno Stato diverso da quello ove sono iscritti sono automaticamente considerati membri onorari della Giurisdizione nella quale vivono e, pertanto, parteciperanno a tutte le attività di tale Giurisdizione, senza però potersi esercitare il diritto di voto. Tuttavia, potranno presentare in futuro domanda di trasferimento nella Giurisdizione ospitante in caso di cambio di residenza e, in tal caso, Essi perderanno ogni e qualsiasi diritto acquisito nella Giurisdizione di provenienza.
- K) È auspicabile e opportuno che, in caso di dimissioni o di decesso, le Loro insegne siano restituite dall'interessato o dagli eredi legittimi al Capo della Giurisdizione nella quale erano inseriti.
- L) Il rango di Gran Croce è un segno di altissima distinzione. Esso è strettamente riservato ai Capi di Stato, Ministri, Governatori, Generali etc. membri del Consiglio Supremo e Capi Giurisdizione che hanno lealmente e fedelmente servito il Principe Gran Maestro.
- M) Il rango di Gran Croce Ecclesiastico è riservato ai Cardinali, Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi e Abati di tutte le Confessioni cristiane.
- N) Il rango di Gran Commendatore è riservato ai Capi Giurisdizione e a quei membri che, pur non avendo incarichi particolari e specifici, hanno servito l'Ordine in qualità di Gran Ufficiale per dieci o più anni.

FUNERALI DI MEMBRI DECEDUTI

L'Ordine partecipa ai riti funebri solo su specifica richiesta dei legittimi eredi dell'insignito deceduto. Gli eredi hanno il diritto di collocare sulla bara del defunto o della defunta il Mantello dell'Ordine. I Cavalieri presenti hanno il sacro dovere di rendere alla salma tutti gli Onori dovuti.

Le spoglie mortali degli insigniti potranno essere seppellite con la Bandiera dell'Ordine.

CAPITOLO 8

CRITERI DI CONCESSIONI DELLE ONORIFICENZE

I criteri di concessione delle Onorificenze sono elencati nei decreti magistrali emanati direttamente dal Principe Gran Maestro.

Il decreto avrà per oggetto i criteri necessari per stabilire "le Azioni", "i Fatti", "i Servizi", "le Circostanze" che possono determinare la concessione delle Onorificenze.

Lo stesso, inoltre, conterrà le linee guida a cui attenersi per regolare e uniformare i procedimenti per la concessione di ogni onorificenza.

Le Onorificenze di merito potranno essere concesse a qualunque cittadino, persona fisica o giuridica, purché lo stesso abbia i requisiti stabiliti dalla costituzione.

DECORAZIONI DELL'ORDINE

MEDAGLIA GRATIA PLENA

È la massima decorazione dell'Ordine.

Questa medaglia viene concessa sia ai Cavalieri o Dame dell'Ordine e sia a Persone o Istituzioni che non ne fanno parte, ma che si sono particolarmente distinte per virtù sublimi, per azioni degne e meritevoli di encomio e per opere caritative, filantropiche e umanitarie.

DESCRIZIONE E USO

La medaglia ha forma circolare, caricata dall'immagine di una Croce di argento.

Al suo interno sono incise le lettere AM (Ave Maria) intrecciate tra loro e costeggiate di iris.

Nel suo rovescio sono incise le parole "Gratia Plena" – Orden de Bonaria.

LE DECORAZIONI DI MERITO

Medaglia di "SAN MARTIN DE TOURS"

- A) La Decorazione di Merito di "San Martin de Tours" è concessa ai membri dell'Ordine e anche a coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze verso lo stesso, senza distinzione di religione, nazionalità, razza, lingua o sesso. La Decorazione di Merito può essere direttamente conferita dal Principe Gran Maestro *motu proprio* oppure può essere concessa su richiesta di Capi Giurisdizione, sentito il parere del Gran Cancelliere.
- B) Il Principe Gran Maestro può stabilire, modificare o integrare per decreto le procedure da seguire e i requisiti che devono essere posseduti dal candidato per la concessione della Decorazione di Merito "San Martin de Tours".
- C) La Decorazione di Merito non costituisce diritto di appartenenza all'Ordine, né conferisce alcun titolo o dignità cavalleresca e Coloro che ne sono legittimamente insigniti non possono indossare il Mantello dell'Ordine.

ALTRI RICONOSCIMENTI DELL'ORDINE

Altri riconoscimenti dell'Ordine sono:

- La Croce di Merito;
- La Croce Reale;
- La Decorazione per Servizio Meritevole;
- Le Medaglie e Decorazioni conferite dalle singole Giurisdizioni Nazionali.

CROCI DI MERITO DELL'ORDINE

Le Croci di Merito dell'Ordine sono conferite unicamente ai membri del medesimo per condotta altamente meritoria. È appuntata al petto e, nel suo *recto*, sono incise le parole "*a merite*".

CROCE REALE

- A) La Decorazione di Croce Reale sarà conferita ai membri dell'Ordine e a coloro che si saranno segnalati per munificenza in favore delle opere di carità ed assistenziali dell'Ordine medesimo.

- B) L'insegna è costituita dalla Croce occitana, sormontata dalla Corona Antica dell'Ordine, completa di 4 flor de lis di colore nero. Il tutto pendente da un nastro bianco bordato in oro e con una striscia rossa al centro.
- C) La Decorazione non costituisce diritto di appartenenza all'Ordine, né conferisce alcun titolo o dignità cavalleresca. Tuttavia, Coloro che ne sono legittimamente insigniti, sono autorizzati a indossare il Mantello dell'Ordine.

DECORAZIONE AL MERITO DI LUNGO SERVIZIO

La Decorazione al Merito di Lungo Servizio, può essere conferita a ciascun membro dell'Ordine che ha prestato venti anni di servizio continuativo quale titolare di una carica in seno all'Ordine. Essa costituisce ed è il giusto riconoscimento per il notevole e costante impegno da Lui profuso nell'interesse dell'Ordine medesimo.

MEDAGLIE COMMEMORATIVE

Le Giurisdizioni Nazionali incaricate di organizzare una riunione del Gran Consiglio Magistrale o altre importanti manifestazioni dell'Ordine sono autorizzate a coniare Medaglie Commemorative per ricordare tali eventi.

Le suddette Medaglie Commemorative saranno consegnate a ciascun partecipante. Il disegno delle stesse dovrà essere approvato dal Re d'Arme dell'Ordine.

PARTE TERZA

REGOLE GENERALI

CAPITOLO 9

- A) La Bandiera di Giurisdizione è la stessa dell'Ordine.
- B) Lo Scudo dell'Ordine è d'argento, caricato di Croce Greca d'azzurro, completa delle lettere AM intrecciate poste nel secondo quarto.
- C) Ogni tipo di Bandiere e Insegne usate nell'Ordine devono essere registrate presso l'Ufficio del Re d'Arme dell'Ordine.

SIGILLI DELL'ORDINE

I Sigilli personali del Principe Gran Maestro e del Gran Cancelliere sono:

- A) Il Sigillo Personale del Principe Gran Maestro o del Gran Cancelliere è di forma circolare, recante le diciture **“Ordo Equitum Bonaerensis”**, **“Gran Maestro”** o **“Gran Cancelliere”**. Il tutto in una delle lingue ufficiali dell'Ordine.
- B) Il Sigillo dei Membri del Consiglio Supremo e dei Gran Segretari è costituito dalla Croce occitana dell'Ordine racchiusa in un cerchio recante le diciture **“O.S.M.B.A”** e l'ufficio o le funzioni del titolare. Il tutto in una delle lingue ufficiali dell'Ordine.
- C) Il Sigillo delle Giurisdizioni è costituito dallo Stemma dell'Ordine racchiuso in un cerchio recante le diciture **“Ordo Equitum Bonaerensis”**, la denominazione della Giurisdizione e l'ufficio del titolare. Il tutto in una delle lingue ufficiali dell'Ordine parlata nello Stato in cui risiede la Giurisdizione medesima. Solo i Capi Giurisdizione, i Priori, i Commendatori, i Balivi, i Delegati, i Commendatori Ereditari e i Loro sostituti e i Cancellieri Regionali sono autorizzati a usare il Sigillo di Giurisdizione.

- D) Tutti i Sigilli usati nell'Ordine devono essere registrati presso l'ufficio del Re d'Arme dell'Ordine.

CAPITOLO 10

LE UNIFORMI DELL'ORDINE REGOLE GENERALI

- A) Mentre l'uso delle Uniformi è facoltativa, l'uso del Mantello e delle Decorazioni è obbligatorio durante le cerimonie di investitura e nei servizi dell'Ordine.
- B) Considerato che l'Ordine è mondiale e unisce membri di diverse Nazioni, viene consentita una certa flessibilità, con le debite variazioni, in dettagli o disegni, del modello delle Uniformi, purché tutti i membri di una stessa Giurisdizione Nazionale indossino Uniformi confezionate sulla base dello stesso identico modello.
- C) Le Uniformi maschili dell'Ordine sono:
- Grande Uniforme;
 - Uniforme di Gala;
 - Mantello da Chiesa.
- D) Le Dame sono invitate a indossare, in tutte le cerimonie solenni, un abito lungo nero con le relative maniche, e il Mantello da Chiesa.
- E) Le Uniformi militari o di altri Corpi operanti nella Nazione ove ha sede la Giurisdizione possono sostituire in ogni circostanza le Uniformi dell'Ordine.

MANTELLO DA CERIMONIA IN CHIESA

Il Mantello da Cerimonia è:

- Bianco, con colletto azzurro/celeste per i Cavalieri e le Dame di GRAZIA MAGISTRALE;
- Azzurro/celeste, con colletto bianco per i Cavalieri e le Dame di Giustizia;
- Completamente bianco. Sul colletto è applicata una margherita dorata in metallo recante la dicitura "CORPO VOLONTARIO".
- Bianco celeste per i Cavalieri Onorari.

USO DELLE DIVERSE UNIFORMI

- A) Sia la Grande Uniforme e sia l'Uniforme di Gala possono essere indossate in tutte le occasioni nelle quali è presente il Principe Gran Maestro e in tutte le Cerimonie di Investitura dell'Ordine. Possono, altresì, essere indossate durante manifestazioni pubbliche alle quali l'Ordine è invitato a partecipare ufficialmente.
- B) L'Uniforme da Sera (o da Cena) è indossata durante le riunioni dell'Ordine che si svolgono dopo il tramonto. La Grande Uniforme o l'Uniforme di Gala e l'Uniforme da Sera (o da Cena) possono essere indossate come corrispettivo di un abito da cerimonia, sempre che siano indicate e previste le seguenti diciture "Cravatta Bianca" e "Cravatta Nera". Dopo il tramonto, sia l'una che l'altra, possono essere indossate liberamente, senza alcuna particolare distinzione, a una Cena di Gala.
- C) Il Mantello da Chiesa deve essere indossato nelle Cerimonie religiose, Cortei e Investiture, Funerali e, in ogni caso, in tutte le Cerimonie alle quali l'Ordine partecipa ufficialmente. Può essere indossato sopra l'Uniforme o sull'abito civile.

- D) Cerimonie diurne: abito scuro per Cavalieri e Dame. Se viene celebrata la Santa Messa, i Cavalieri devono indossare lo chignon nero, le Dame gonna e capelli corti o raccolti. Le Dame sempre vestite con abiti aventi maniche lunghe.
- E) Cerimonie notturne: i Cavalieri devono indossare il frack, lo smoking o, eventualmente, un abito nero retto da tre fattorini con scarpe cordonate e cravatta nera. Le Dame indossano un abito lungo.

CAPITOLO II

USO DI INSEGNE, DECORAZIONI E MEDAGLIE

REGOLE GENERALI

- A) Coloro che sono stati promossi in seno alle categorie di Grazia e di Giustizia o in quella della Decorazione di Merito, indossano solo le insegne del grado più elevato legittimamente posseduto.
- B) Coloro che hanno ricevuto le Croci o le Medaglie di Merito dell'Ordine, possono indossarle contemporaneamente in tutti i gradi che sono stati Loro conferiti.
- C) Non si può indossare contemporaneamente più di un Collare.
- D) Oltre a un solo Collare, si possono indossare al massimo quattro placche applicate al lato sinistro del petto ed una Decorazione al collo. Tuttavia, se si indossa la Grande Uniforme, è consentito portare due decorazioni al collo, una sotto l'altra.
- E) Sui Mantelli non si possono portare Decorazioni, salvo il Collare durante le Cerimonie.
- F) Le decorazioni grandi si indossano sulla Grande Uniforme, sull'Uniforme di Gala o su altre uniformi militari, le miniature sull'Uniforme da Sera.
- G) Hanno diritto a indossare placca e banda solamente le Autorità dell'Ordine come simbolo della dignità della Loro funzione, e i Grand Ufficiali e i Gran Croce. I Cavalieri indossano la banda crociata al petto dalla spalla sinistra all'anca destra; le Dame la indossano incrociata dalla spalla destra all'anca sinistra.
- H) L'Onorificenza femminile è adeguata a un nastro, laccio o chignon che è portato sul seno sinistro, sotto il Mantello.
- I) Guanti bianchi: sono indossati solo dai Membri della categoria di Giustizia.

ASPETTI SPECIFICI

PRECEDENZE

Precedenze che hanno i Cavalieri e/o Dame dell'Ordine in linea generale e in particolare, nelle processioni e nei posti a sedere:

Modello generale:

La precedenza nell'Ordine, dal più alto in grado al minore, sarà la seguente:

1. Il Principe Gran Maestro;
2. Il Gran Cancelliere;
3. Membri del Consiglio Magistrale;
4. Gran Priore;
5. Cancelliere Regionale;
6. Cavalieri di Giustizia, per data di nomina;
7. Dame di Giustizia, per data di ingresso;

8. Cavalieri di Grazia Magistrale, per data di nomina;
9. Dame di Grazia Magistrale, per data di ingresso;
10. Cavalieri Onorari;
11. Dame Onorarie;
12. Membri del Corpo di Volontari maschili;
13. Membri del Corpo di Volontari femminili;
14. Aspiranti

*In situazioni particolari, potrà essere adottato un elenco speciale relativo alle precedenze.

Nomina:

Nei casi in cui devono essere nominati, la nomina sarà dalla maggiore alla minore.

A sedere:

In riunioni Magistrali e/o ufficiali dell'Ordine, i Cavalieri e(o) le Dame si sederanno a partire da dove è intronizzato il Principe Gran Maestro o l'Autorità che Lo rappresenta, con precedenza dal maggiore al minore.

In processione:

Nello spostamento lineare ufficiale, la precedenza sarà dal maggiore al minore, salvo nel caso di processione dove sarà proporzionalmente all'inverso. Negli spostamenti civili, la destra sarà destinata all'Autorità o Cavaliere o Dama di grado più elevato, soprattutto nel caso del Principe Gran Maestro che non dovrà mai porsi a sinistra.

TRATTAMENTI

Forma corretta delle procedure relative ai trattamenti riservati ai singoli Membri dell'Ordine alla quale dovranno rigorosamente attenersi tutti i Cavalieri e le Dame. Essa, in sostanza, indica e precisa il modo corretto con il quale ci si deve rivolgere a un membro dell'Ordine nei rapporti interpersonali e può essere di due specie: orale o scritto.

Orale:

1. Il Principe Sovrano Gran Maestro: Sua Altezza Reale e Serenissima oppure Principe Gran Maestro.
2. Il Gran Cancelliere: Sua Eccellenza il Gran Cancelliere oppure Ecc.mo Signor Gran Cancelliere.
3. Il Gran Priore: Gran Priore o Signor Gran Priore.
4. Il Cancelliere Regionale: Cancelliere o Signor Cancelliere.
5. Cavaliere di Giustizia e/o Dama di Giustizia: Cavaliere o Don xxxxxx/ Dama o Signora xxxxxx.
6. Cavaliere di Grazia Magistrale: Cavaliere o Don xxxxxx / Dama o Signora xxxxxx.

*Coloro che sono decorati di un qualsiasi titolo nobiliare, possono ricevere il trattamento di Eccellenza, eccettuato il Principe Gran Maestro a Cui spetta il trattamento di Altezza Reale e Serenissima. Coloro che hanno conseguito un titolo di studio universitario, possono far seguire al titolo di Cavaliere quello di Dott. / Prof./ Lic./ etc. che, in ogni caso, deve precedere il nome e cognome dell'insignito.

Scritto:

Comunicando per iscritto, via e-mail o epistolare, ci si atterrà alle seguenti indicazioni:

1. Dovrà anteporsi al trattamento di cui gode il destinatario la preposizione semplice A o la preposizione articolata Al, a seconda dei casi. Esempio: Al Signor Gran Priore.
2. Nel caso del Principe Gran Maestro, dovrà scriversi: A S.A.R. e S. il Sovrano Principe Gran Maestro dell'Ordine dei Cavalieri di Nostra Signora Santa Maria di Buenos Aires.
3. Nel caso del Gran Cancelliere dovrà scriversi: A S. E. il Gran Cancelliere dell'Ordine dei Cavalieri di Nostra Signora Santa Maria di Buenos Aires.
4. Nel caso di un Gran Priore dovrà scriversi: A S.E. Don xxxxxx, Gran Priore di xxxxxx dell'Ordine dei Cavalieri di Nostra Signora Santa Maria di Buenos Aires.
5. Nel caso di un Cancelliere Regionale dovrà scriversi: A S. E. Don xxxxxx, Cancelliere Regionale di xxxxxx dell'Ordine dei Cavalieri di Nostra Signora Santa Maria di Buenos Aires.
6. Nel caso di un Cavaliere o Dama di Giustizia dovrà scriversi: Al C.J. (Cavaliere di Giustizia) Don xxxxxx o Alla D.J. (Dama di Giustizia) Signora xxxxxx.
7. Nel caso di un Cavaliere o Dama di Grazia Magistrale dovrà scriversi: Al C.G.M. (Cavaliere di Grazia Magistrale) Don xxxxxx o Alla D.G.M. (Dama di Grazia Magistrale) Signora xxxxxx.

STENDARDO

Lo Stendardo è la massima insegna dell'Ordine e, quando è inalberato, indica la presenza del Principe Gran Maestro. Esso precederà immediatamente il Principe Gran Maestro ed è portato dal Cavaliere di minor rango o da chi è stato precedentemente designato dal Gran Magistero. Lo Stendardo si posizionerà sempre alla sinistra del Principe Gran Maestro.

SPADA

Simbolo cavalleresco che precede il corteo processionale dell'Ordine, portato come una Croce dal Precettore Magistrale o da Colui che è stato designato dal Gran Magistero.

* La Gran Cancelleria emana le opportune disposizioni generali e le norme particolari relative a tutte le questioni del protocollo dell'Ordine.

CAPITOLO 12

CONTRASSEGNI ARALDICI

REGOLE GENERALI

- A) L'Ordine, essendo un Ente Internazionale e Indipendente, ha il diritto di disciplinare e regolamentare l'uso araldico degli Stemmi dei propri membri.
- B) Benché non sia espressamente richiesto il possesso di uno Stemma Araldico da parte dei Cavalieri, è desiderabile che Coloro che ne fossero privi, ne chiedano la concessione per continuare la tradizione araldica propria dell'Ordine. A tale scopo, il Principe Gran Maestro può concedere uno Stemma, con la relativa blasonatura, mediante il Re d'Arme.

AGGIUNTE ARALDICHE

- A) L'aggiunta di armi personali nello Stemma è permessa solo previa autorizzazione del Re d'Arme, concessa dopo l'emanazione del Decreto di approvazione firmato dal Gran Cancelliere.

- B) Ogni Cavaliere o Dama riceve, nel momento del proprio ingresso nell'Ordine, un blasone individuale che potrà essere usato dall'interessato nei modi seguenti:
- a. Nei fogli di carta intestata, biglietti da visita e partecipazioni. Il blasone deve essere collocato al centro del foglio o al lato sinistro nella parte alta dello stesso. L'autorizzazione all'uso del blasone è estesa anche all'uso delle e-mail.
 - b. Lo si può riprodurre e utilizzare come Stemma presso il proprio domicilio, nel modo migliore e più consono alla dignità e al decoro di un Cavaliere. Lo si può riprodurre anche sull'oggettistica personale.

* Non potrà essere usato nelle pagine web, né in C.V. e né in nessun altro mezzo che non sia strettamente legato alle questioni dell'Ordine.

AGGIUNTE ARALDICHE PER ALTI UFFICIALI

Gli Alti Ufficiali aggiungono, per antica e consolidata tradizione, agli emblemi araldici riportati nel capitolo precedente, anche i seguenti:

- Il Gran Custode del Tesoro: Due chiavi dietro lo Scudo;
- Il Gran Cancelliere: Un bastone e uno scettro dietro lo Scudo;
- Gran Hospitaliere: Un bastone completo di Croce e il simbolo medico dietro lo Scudo;
- Il Re d'Arme: Un bastone ed una piuma d'oca dietro lo Scudo;
- Ambasciatore: Una spada e uno scettro dietro lo Scudo;
- Inquisitore: Una spada e una lancia dietro lo Scudo.

CAPITOLO 13

CAVALIERI E DAME ONORARI

REGOLE GENERALI

Il Principe Gran Maestro può decidere (*motu proprio*) di concedere a Coloro che si distinguono per le Loro opere e la Loro moralità il titolo di "Cavaliere ad Honorem". Questi ultimi fanno parte di un Corpo speciale che sostiene i Cavalieri e le Dame dell'Ordine nelle Loro opere di umana solidarietà, nelle Loro attività culturali, benefiche e di assistenza. Essi devono partecipare a tutte quelle manifestazioni o cerimonie per le quali sono convocati dalla Gran Cancelleria o da altra Autorità competente.

- A) La denominazione ufficiale del suddetto Corpo sarà "**Corpo Onorario di Nostra Signora di Buenos Aires**". Non hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni, non possono far parte del Governo dell'Ordine e, qualora desiderino farne parte, devono chiedere il passaggio nella categoria di pertinenza dei Cavalieri e Dame, secondo la prassi.
- B) I necessari rapporti che intercorrono tra il Corpo e l'Ordine sono curati da un Cavaliere o Dama, designato dalla Gran Cancelleria, che assume il titolo di "Coordinatore".
- C) Le Loro Insegne sono uguali a quelle dei Cavalieri e Dame dell'Ordine. La medaglia è sostenuta da un nastro azzurro, completo dei rispettivi colori della categoria di Giustizia o di Grazia Magistrale.
- D) Per il Loro ingresso devono adempiere gli stessi obblighi e rispettare le stesse modalità previste per gli Aspiranti e devono giurare fedeltà e lealtà all'Ordine e ai Suoi Dignitari. Ricevono l'Investitura di Cavalieri o Dame davanti al Principe Gran Maestro.
- E) La loro posizione nei cortei è immediatamente precedente a quella dei Cavalieri e Dame regolari.
- F) Dipendono direttamente dal Gran Priore costituito in ogni Stato e, in mancanza di quest'ultimo, sono alla diretta dipendenza della Sede Magistrale.

RELAZIONE ANNUALE

Annualmente deve essere redatta una relazione completa e dettagliata sulle attività e iniziative svolte dal suddetto Corpo.

BANDIERA

La Bandiera del Corpo Onorario è azzurra, con la Croce occitana dorata collocata nel suo centro.

SIGILLO

- A) Il Sigillo del Corpo Onorario è la Croce occitana posta in uno scudo e contornata dal nome del Corpo e dall'incarico del possessore, nella lingua usata nello Stato.
- B) I Sigilli usati dal Corpo Onorario devono essere autorizzati e registrati dal Re d'Arme dell'Ordine.

CAPITOLO 14

CORPI VOLONTARI

REGOLE GENERALI

Il Corpo dei volontari svolge un ruolo di sostegno strategico a tutte le opere di umana solidarietà, di beneficenza, di assistenza ospedaliera, di impegno culturale compiute dai Cavalieri e Dame dell'Ordine. Possono partecipare a tutte quelle manifestazioni per le quali sono convocati. Prima di essere considerati Membri volontari, devono giurare fedeltà e lealtà all'Ordine e ai Suoi Dignitari. La Loro posizione nei cortei è immediatamente successiva a quella dei Cavalieri e Dame onorari.

- A) I necessari rapporti che intercorrono tra il suddetto Corpo e l'Ordine sono curati da un Cavaliere o Dama, designato dalla Gran Cancelleria, che assume il titolo di "Coordinatore".
- B) Il Corpo dei volontari è aperto a tutti coloro che desiderano farne parte, purché abbiano una elevata moralità. Essi si dedicano a operare il bene nei ritagli di tempo a Loro consentito dagli impegni di lavoro e dalle proprie responsabilità sociali, non potendo, Loro malgrado, dedicarsi con maggior zelo e assiduità. Tuttavia, eliminati o ridotti tali impedimenti, se lo desiderano, possono chiedere di far parte dell'Ordine a pieno titolo come Cavalieri o Dame nelle categorie di competenza.
- C) Il Corpo dei Volontari, essendo un'appendice strategica dell'Ordine, ha per finalità primaria quella di coadiuvare i Cavalieri e le Dame in tutte le attività da questi promosse e attuate.
- D) La denominazione ufficiale del Corpo è "**Corpo di Volonari di Nostra Signora di Buenos Aires**". I suoi membri non hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni e non fanno parte del governo dell'Ordine.
- E) In ogni Giurisdizione Nazionale può costituirsi un solo Corpo di Volontari.
- F) La domanda di ammissione al Corpo dei Volontari deve essere esaminata dal Principe Gran Maestro o da un Suo delegato.
- G) Il processo di ammissione è identico a quello previsto generalmente per i Cavalieri e le Dame. I membri del Corpo dei Volontari devono giurare lealtà e fedeltà alle disposizioni emanate dal governo dell'Ordine e approvate dal Gran Magistero.

- H)** Possono prendere iniziative atte a fomentare la carità e le opere di beneficenza e/o svolgere il loro volontariato in favore di chi ha bisogno di aiuto, sempre che le stesse lodevoli iniziative siano state approvate.
- I)** I membri del Corpo dei Volontari possono indossare un mantello completamente bianco, sul cui colletto è applicata una margherita dorata in metallo, e la medaglia, come simbolo di appartenenza all'Ordine, sostenuta da un nastro bianco.
- J)** Dipendono direttamente dal Gran Priore e, in mancanza di quest'ultimo, dipendono direttamente dalla Sede Magistrale.

RELAZIONE ANNUALE

Annualmente deve essere redatto un rapporto preciso e dettagliato sulle attività svolte dal Corpo e, particolarmente, su quelle relative al servizio di autoambulanze e di assistenza infermieristica.

BANDIERA

La Bandiera del Corpo dei Volontari è bianca, con al centro la Croce occitana di color oro.

SIGILLO

- A)** Il Sigillo del Corpo dei Volontari è la Croce occitana, posta in uno scudo, contornata dal nome del Corpo e dall'incarico del possessore, nella lingua usata nello Stato.
 - B)** Tutti i Sigilli usati nei Corpi dei Volontari devono essere approvati e registrati presso l'Ufficio del Re d'Arme dell'Ordine.
-

Santa Maria Capua Vetere, 16 gennaio 2009